

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 17873 del 29.10.2016, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 0750661 del 04.11.2015 R.I.936, trasmetteva l'invito a partecipare alla Conferenza dei Servizi relativa alla variante al P.R.G. in oggetto convocata in prima seduta per il 10.12.2015 ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990;
- b. in esito alla suddetta seduta di C.d.S. il rappresentante dell'U.O.D. Genio Civile di Caserta richiedeva integrazioni documentali come da verbale, acquisito al prot. n.0862219 del 11.12.2015;
- c. il Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 16664 del 04.10.2016, acquisita al prot. n. 0657099 del 10.10.2016 R.I.1022, trasmetteva atti e documenti integrativi contestualmente convocando la seconda seduta della C.d.S. per il 07.11.2016;
- d. alla seconda seduta della C.d.S. di cui sopra questo Ufficio non partecipava;
- e. il Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 19348 del 08.11.2016, acquisita al prot. n. 0727535 del 08.11.2016 R.I.1022, trasmetteva il verbale della seconda seduta di C.d.S. di cui sopra;
- f. in esito alle attività istruttorie con nota prot. n. 0057502 del 26.01.2017 questo Ufficio richiedeva integrazioni documentali e tecniche con esplicito avvertimento che il mancato riscontro della stessa avrebbe costituito determinazione conclusiva del procedimento con espressione di motivato dissenso;
- g. l'elenco degli elaborati tecnici prodotti dal Comune di Sessa Aurunca è riportato nell'Allegato A al presente atto;

PREMESSO ALTRESÌ che con D.G.R. n°635 del 21/04/2005 è stato stabilito che le funzioni di cui all'art. 15 c. 2, della L.R. 9/83, già esercitate dalle Sezioni Provinciali del Comitato Tecnico Regionale, siano oggi svolte dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, in conformità all'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- a. che, all'esito delle attività istruttorie tecnico-amministrative, la documentazione prodotta non è risultata esaustiva;
- b. che dagli atti pervenuti a questo Ufficio si evince che nella richiesta di variante allo strumento urbanistico è inclusa la part. 189 del Fg. 35 la quale, nella Carta delle Fasce Fluviali Tav. LG.1.C del PsAI-Ri redatta dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno approvata dal Comitato Istituzionale del 05.04.2006, risulta ricadente in Fascia B Zona R1 (Rischio moderato);
- c. che le Norme di Attuazione del suddetto Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico – Bacino dei fiumi Liri-Garigliano all'art. 32 comma 2 lettera b recitano “gli strumenti urbanistici comunali hanno l'obbligo di non consentire modifiche della destinazione urbanistica che producano aumenti del livello di rischio”;
- d. che per la part. 189 del fg. 35 la proposta variante allo strumento urbanistico generale da Zona Agricola a Zona Produttiva produce un aumento del livello di rischio idraulico come si evince dalla tabella di cui all'art. 5 comma 3 delle Norme di Attuazione del PsAI-Ri Bacino dei fiumi Liri-Garigliano in contrasto con quanto stabilito all'art. 32 comma 2 lettera b delle stesse;
- e. che non è stata effettuata la valutazione del rischio sismico con determinazione del fattore di amplificazione spettrale;
- f. che non sono state prodotte le carte dell'ubicazione delle indagini in sito timbrate e firmate in originale dal rispettivo responsabile delle ditte esecutrici ognuna per le proprie competenze;
- g. che non è presente in atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo l'allegato Mod. II predisposto da questo Ufficio, necessaria in quanto a norma dell'art. 6.2.2. del D.M. 14.01.08 le prove di laboratorio su terreni e rocce a scopo geotecnico devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del D.P.R. 380/2001;
- h. che non è stata prodotta la delibera di adozione della variante allo strumento urbanistico vigente e di dichiarazione di pubblico interesse;

- i. che stante quanto al punto precedente non è possibile accertare la presenza in atti di tutti gli elaborati della variante allo strumento urbanistico così come riportati nella succitata Delibera;
- j. che non è presente in atti la certificazione del Responsabile del Procedimento relativa alla impossibilità di insediare il progetto proposto su aree del territorio comunale già destinate alla tipologia di insediamento proposto nello strumento urbanistico vigente;
- k. che non è presente in atti la certificazione del Responsabile del Procedimento relativa alla sussistenza o meno di vincoli e/o prescrizioni da Strumenti di Pianificazione Sovracomunale interessanti il territorio comunale.

VISTO:

- a. gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 9/1983 s.m.i. – “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”;
- b. l'art. 89 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- c. la Delibera G.R.C. n. 635 del 21.04.2005 – “Ulteriori direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22/12/2004, n. 16 - Chiarimenti sull'interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04 (con allegati)”;
- d. il D.M. 14.01.2008 s.m.i. – “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. N. NP.2017.0006718 del 19.09.2017 (alla quale sono allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento, nonché le relazioni delle istruttorie tecnico-amministrative condotte)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di esprimere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983 s.m.i., il parere sfavorevole ai fini della verifica di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geomorfologiche;
- 2. di specificare altresì che il presente parere è riferito esclusivamente agli atti tecnici di cui all'Allegato A al presente Decreto che vengono contestualmente numerati e vistati da questo Ufficio;
- 3. di dare notizia al Comune di Sessa Aurunca della conclusione del procedimento, affinché provveda al ritiro del presente provvedimento, in uno con gli atti di cui all'allegato “A” vistati da questo Ufficio;
- 4. di disporre, per il presente decreto, la pubblicazione di quanto prescritto dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Arch. Massimo Pinto